

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

## Responsabilità del dichiarante

Poiché sono interessato ad accedere alla procedura di collaborazione volontaria, volevo sapere quali sono le responsabilità del dichiarante?

D.P.

## Risponde Stefano Loconte

Per accedere alla Voluntary disclosure il soggetto che voglia sanare la propria posizione con il fisco italiano dovrà comunicare all'amministrazione tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e le informazioni necessarie.

Qualora il contribuente, nell'ambito della procedura di collaborazione, esibisca o trasmetta atti o documenti falsi, in tutto o anche solo in parte, o fornisca dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni come previsto dall'articolo 5-septies, comma 1, legge n. 186/2014, rubricato «Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero».

Il verificarsi di tali ipotesi porterà alla mancata definizione della procedura con l'impossibilità di riproporre la domanda.

Inoltre, l'autore della violazione sul monitoraggio fiscale dovrà rilasciare al professionista che lo assiste, ai sensi dell'articolo 5-septies comma 2, della citata legge n. 186/2014, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che i dati da lui consegnati e comunicati non sono falsi e sono rispondenti al vero.

## La Voluntary nazionale

Se non detengo patrimoni all'estero ma voglio regolarizzare la mia situazione interna, dal momento che ho accumulato illegittimamente dei cespiti siti fisicamente in Italia, posso aderire alla collaborazione volontaria?

F.D.

## Risponde Stefano Loconte

Si, è possibile. Il contribuente che non possiede degli asset all'estero, ma voglia ugualmente regolarizzare la propria situazione interna, può aderire alla cosiddetta «Voluntary disclosure nazionale», avvalendosi

della stessa per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, nonché le violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.

La procedura conosciuta come «Voluntary domestica», è una species del più ampio genus della collaborazione volontaria. Anche essa nasce per regolarizzare le violazioni di natura fiscale e può avvenire, per espressa disposizione di legge, a prescindere da eventuali violazioni commesse sulla compilazione del modulo RW e dalla costituzione o detenzione di eventuali investimenti all'estero da segnalare. I destinatari della Voluntary interna possono essere soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4, comma 1 del dl 167/90 (come le società di capitali, le persone giuridiche che non svolgono attività commerciale, i soggetti non residenti o coloro i quali sono soggetti agli obblighi di cui sopra, ma che non li abbiano violati).

Uno degli obiettivi dichiarati è l'agevolazione dell'emersione del cosiddetto nero per quanto concerne gli asset patrimoniali detenuti esclusivamente in Italia.

Tale tipologia di collaborazione volontaria di tipo «nazionale» differisce ben poco da quella «internazionale», infatti, per gran parte, essa ricalca la normativa generale.

## Il conto a Monaco

Ho intenzione di aderire alla procedura di Voluntary disclosure per regolarizzare la mia posizione relativamente ad alcuni conti correnti che detengo a Monaco. Una volta inviata l'istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre p.v., posso utilizzare i capitali all'estero, anche se la procedura non si è completamente perfezionata?

I.P.

## Risponde Stefano Loconte

Innanzitutto, occorre premettere che, fino a quando la procedura di Voluntary disclosure non si considera conclusa, e cioè fino a quando il contribuente non versa all'Erario tutte le imposte e le sanzioni relative alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, così come rideterminate dall'Agenzia del-

le entrate, la posizione non si ritiene regolarizzata e quindi i capitali si intendono illecitamente detenuti all'estero.

A tale proposito, si fa presente che, con l'introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio, la condotta dell'autore di un delitto non colposo (o di un concorrente) che impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto sarà considerata penalmente rilevante in modo autonomo rispetto al delitto presupposto, tranne che per la sola ipotesi dell'autoconsumo (ossia l'utilizzo del denaro riciclato per mera utilizzazione o godimento personale).

Pertanto, chiunque riutilizzi o impieghi, come nel nostro caso, denaro proveniente da fonte delittuosa (per esempio denaro illegalmente detenuto all'estero), integra il suddetto reato.

Alla luce di quanto suddetto, l'approccio più prudente alla vicenda, al fine di evitare di incorrere nel rischio di essere coinvolti nel reato di autoriciclaggio, è quello di aspettare che la procedura sia definitivamente conclusa e che la posizione del contribuente che detiene capitali possa essere considerata pienamente regolarizzata prima di reimpiegare il denaro detenuto all'estero.

Tuttavia, il tema è piuttosto controverso e al centro di un acceso dibattito, poiché si ritiene che, già con l'invio dell'istanza di Voluntary disclosure all'Agenzia delle entrate, il contribuente mostra palesemente la volontà di dichiarare al fisco italiano tutte le sue attività all'estero e, perciò, nelle more di una risposta da parte dell'Agenzia delle entrate, che a questo punto dovrebbe solo confermare o rideterminare l'entità delle imposte da pagare, si ritiene che non possa essere precluso l'utilizzo di tali capitali ormai «quasi trasparenti». Si auspicano, pertanto, maggiori chiarimenti in merito da parte dell'Agenzia delle entrate, che potrebbero essere forniti dalla circolare esplicativa tanto attesa nei prossimi giorni.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESTI SU: [WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY)

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)